



Comune di Perugia

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI
U.O. GESTIONE ENTRATE**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TOSAP
PERMANENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 95 DEL 14.12.2009

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE .

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TOSAP PERMANENTE

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con le forme di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 52, commi 1 e 2, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2009, in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) a carattere permanente.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali il Comune alla data di entrata in vigore del presente regolamento è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere decise in via definitiva. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

ART. 2

Definizione agevolata in materia di TOSAP

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente che, alla data del 31 dicembre 2009, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 nel rispetto dei termini stabiliti, ovvero hanno presentato una denuncia in ritardo o con dati infedeli, incompleti o inesatti incidenti sull'ammontare del tributo, ed abbiano omesso in tutto o in parte il versamento della tassa dovuta, possono definire le violazioni tributarie commesse fino al 31 dicembre 2009, relative a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, presentando le denunce omesse o regolarizzando quelle infedeli e versando la tassa dovuta o la differenza di tassa dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 15.11.1993, n. 507, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti, possono definire gli omessi o insufficienti pagamenti dovuti fino al 31 dicembre 2009 e relativi a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento, versando la tassa dovuta o la differenza di tassa dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3.

ART. 3

Istanza di ammissione alla definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui all'art. 2 avviene mediante la presentazione entro e non oltre il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, di apposita istanza redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico, presso l'Unità Operativa Gestione Entrate dell'Ente e presso la Società concessionaria per la riscossione e l'accertamento della tassa, con espressa indicazione della tipologia di definizione a cui si accede e corredata dalla eventuale denuncia di cui al precedente art. 2 comma 1.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, deve essere presentata alla società concessionaria del servizio o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso senza busta, sempre indirizzata alla società concessionaria, nel qual caso farà fede la data di spedizione.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente versate antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento.
4. L'istanza si perfeziona con il pagamento su apposito conto corrente o mediante versamento diretto presso la cassa del Concessionario entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alla regolarizzazione.
5. Le posizioni irregolari non definite ai sensi del presente Regolamento saranno oggetto di accertamento d'ufficio da parte del Concessionario con aggravio di sanzioni ed interessi nelle misure al momento vigenti.

ART. 4

Rateizzazione degli importi dovuti

1. Gli importi dovuti possono essere rateizzati alle condizioni previste dall'art. 12 del vigente Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.
2. Le richieste di rateizzazione dovranno essere presentate al Concessionario che provvederà ad esaminarle e, in caso di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 12 del vigente Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, a concedere la rateizzazione.

ART. 5

Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, ove non ritenga, per la mancanza dei presupposti di cui ai precedenti articoli, di poter accogliere le istanze di definizione agevolata ivi previste, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato ai sensi di legge o con raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 3, trascorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.

2. Entro i termini di cui al comma precedente la società concessionaria può richiedere documenti e/o informazioni eventualmente necessari all'ulteriore corso del procedimento. La richiesta produce la interruzione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste l'istanza di definizione agevolata si intenderà rigettata.

ART. 6

Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il 1° gennaio 2010. Il medesimo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet del Comune di Perugia.